

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2021, N. 2

Norme urgenti di rinvio del turno elettorale primaverile 2021 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali¹

Art. 1 (Rinvio del turno elettorale primaverile dell'anno 2021)

1. Il turno elettorale primaverile dell'anno 2021 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 217, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si svolge in una domenica compresa tra il 1° settembre 2021 e il 15 novembre 2021.

2. Per l'anno 2021, si svolgono nel turno elettorale di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano prima dell'indizione del turno stesso. Qualora le condizioni si verificano successivamente, l'elezione ha luogo nel primo turno elettorale dell'anno 2022.

3. In deroga al termine stabilito a pena di nullità dall'articolo 235, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2021, conservano validità nell'ambito del turno elettorale di cui al comma 1.

4. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2021, conservano validità nell'ambito del turno elettorale di cui al comma 1.

¹ In B.U. 20 maggio 2021, n. 20 – Supplemento n. 5.

5. In caso di elezioni nella giornata di domenica 19 settembre 2021, le candidature, le liste e gli allegati sono presentati, in deroga all'articolo 242, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2018, nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il quarantatreesimo giorno e le ore 12.00 del quarantesimo giorno antecedente quello di votazione, domenica compresa. In deroga al termine stabilito dall'articolo 242, comma 5 della legge regionale n. 2 del 2018, gli atti presentati sono trasmessi, nel pomeriggio del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio. La pubblicazione prevista dall'articolo 220, comma 9, è effettuata non oltre il quarantunesimo giorno antecedente quello di votazione.

6. Ai fini della formazione delle candidature per il turno elettorale di cui al comma 1, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 235 della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto a un terzo, con arrotondamento aritmetico.

7. La riduzione disposta dal comma 6 non ha effetto sul numero massimo di presentatori, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 235 della legge regionale n. 2 del 2018.

8. Per il turno elettorale di cui al comma 1 spettano ai componenti degli uffici elettorali i compensi, aggiornati al 2021, previsti dall'articolo 232 della legge regionale n. 2 del 2018 aumentati del 30 per cento con arrotondamento all'unità superiore. Alla maggiore spesa provvedono i comuni con le risorse proprie. La maggiorazione non spetta per l'eventuale turno di ballottaggio.

9. Per il turno elettorale di cui al comma 1 trovano applicazione le modalità operative, precauzionali e di sicurezza stabilite dallo Stato in relazione alle elezioni comunali per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

